

Le “nuove” regole di tassazione indiretta dei trust dopo la riforma fiscale

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Con l'approvazione della **riforma delle imposte di donazione e successione**, avvenuta con il D.Lgs. 139/2024, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo **1.1.2025**, sono state individuate le regole di **tassazione dei trust e degli altri vincoli di destinazione**. In particolare, la disciplina è contenuta nel nuovo [articolo 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), dedicato appunto ai **trust ed agli altri vincoli di destinazione**.

In primo luogo, va evidenziato che, rilevano, ai fini dell'imposta di successione e donazione, solamente i **trust ed i vincoli di destinazione** che comportano arricchimenti **gratuiti ai beneficiari**, con la conseguenza che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta quelle tipologie di trust che presentano i **seguenti requisiti**: realizzano un **trasferimento a titolo gratuito** a favore di uno o più beneficiari, senza alcun altro vantaggio o corrispettivo a favore del disponente, ed il beneficiario sia **un soggetto terzo rispetto al disponente**. Sono esclusi, quindi, da tassazione, tutte quelle tipologie di **trust che non hanno uno scopo liberale**, quali i **trust di garanzia e quelli liquidatori**, stante l'assenza dei requisiti poc'anzi descritti.

Recependo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi dell'Agenzia delle entrate (Circolare n. 34/E/2022), il legislatore ha individuato **2 modalità di tassazione**, che si distinguono in funzione del **momento in cui si verifica il presupposto impositivo**:

- la **regola ordinaria** prevede la tassazione “in uscita”, ossia **l'applicazione dell'imposta al momento del trasferimento dei beni** e dei diritti a favore dei beneficiari;
- la **deroga**, da applicarsi su opzione, prevede che l'imposta possa essere corrisposta in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, ovvero **all'apertura della successione** (cd. tassazione “in entrata”).

Nella prima ipotesi, ossia di applicazione della **regola generale**, l'imposta viene applicata solamente al momento in cui si verifica **l'effettivo arricchimento dei beneficiari**, ossia con l'attribuzione a quest'ultimi dei **beni e dei diritti da parte del trustee**. In linea con le indicazioni del passato, il nuovo [articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs. 346/1990](#), prevede che, per la determinazione dell'imposta, deve farsi riferimento alle **aliquote ed alle franchigie** individuate in base al **rapporto di parentela** esistente tra **disponente e beneficiario** al momento del trasferimento dei beni e dei diritti.

Pertanto, qualora i beni ed i diritti **siano trasferiti al soggetto che sia coniuge** del disponente al momento dell'attribuzione patrimoniale, l'imposta si applica con **l'aliquota del 4%**, ferma restando la franchigia di euro 1.000.000, a nulla rilevando che il beneficiario **sia divenuto coniuge in un momento successivo** rispetto a quello in cui i beni ed i diritti a lui attribuiti siano stati **apportati nel trust da parte del disponente**. In altre parole, ai fini dell'individuazione delle aliquote e delle franchigie, è necessario **"fotografare" la situazione al momento del trasferimento** dei beni dal trustee al beneficiario e **non a quello in cui il disponente ha trasferito i beni al trustee**.

Nella seconda ipotesi, come anticipato, il comma 3, dell'[articolo 4-bis](#), prevede che il disponente possa **optare per la corresponsione dell'imposta** in occasione di ciascun conferimento o **all'apertura della successione**. Lo spirito della norma, come chiarito nella relazione illustrativa, è quello di consentire ai contribuenti di **pianificare il pagamento dell'imposta**, ma soprattutto di rendere irrilevanti eventuali vicende successive che potrebbero compromettere l'effettivo incasso del tributo.

Con l'esercizio dell'opzione, la base imponibile, le **franchigie e le aliquote applicabili** sono determinate in base al **rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario** al momento in cui i beni sono conferiti in trust. I **successivi trasferimenti** a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria (per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata) **non sono soggetti ad imposta e non si da luogo a rimborso**. È bene osservare che, laddove la **categoria dovesse variare** (es. il coniuge beneficiario al momento dell'opzione non è più tale al momento del trasferimento), sarà necessario **conguagliare l'imposta** versando l'eventuale eccedenza. Su tale aspetto, dovrà essere chiarito se la **base imponibile**, le **aliquote e le franchigie** dovranno essere individuate al momento **dell'apporto originario** o al **successivo momento del trasferimento** in capo a beneficiario.